

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.

c) Status di economia di mercato

Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, deve essere presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese i moduli per la richiesta.

d) Selezione del paese a economia di mercato

Qualora il richiedente non ottenga il trattamento di impresa operante in un'economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese sarà fatto riferimento, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende nuovamente far riferimento all'Argentina, come nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine indicato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga il trattamento di impresa operante in un'economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire i dati sui costi o sui prezzi cinesi, necessari per fissare il valore normale, che risultassero inattendibili e qualora dati attendibili non fossero di-

sponibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare l'Argentina anche a tale scopo.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (9) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.

G. TERMINI

- (10) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
- a) le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta;
 - b) le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione;
 - c) le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'appropriatezza della scelta dell'Argentina come paese a economia di mercato in riferimento al quale determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, nel caso in cui al richiedente non sia concesso il trattamento di impresa operante in un'economia di mercato;
 - d) il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di trattamento di impresa operante in un'economia di mercato.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (11) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.